



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante *“Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare”*;

VISTO il comma 1, lettera d) del predetto articolo 14, modificato dall'articolo 31, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 secondo il quale *“d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (...)”*;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede la riassegnazione delle predette somme ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché siano utilizzate per finanziare misure volte *“ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”*;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dall'articolo 31, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 *“le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”*;

CONSIDERATO che tali misure sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014 e del 6 marzo 2018 che già definiscono le citate misure e nell'ambito delle quali è previsto uno specifico incentivo per l'utilizzo del mezzo proprio, da parte del personale ispettivo, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;

VISTO l'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante la disciplina del *"trattamento di missione"* che prevede, fra l'altro, una *"specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio"*;

DECRETA

Articolo 1

(Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

1. Le somme previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'articolo 31, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2014, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2014, n. 56 sono riassegnate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all'articolo 3 riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

2. Le misure di cui al comma 1 sono altresì destinate al personale ispettivo delle Direzioni interregionali, degli Ispettorati d'area metropolitana e degli Ispettorati territoriali che concorre all'efficace svolgimento dell'attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi attraverso l'attività di coordinamento.

Articolo 2

(Ripartizione delle somme tra gli Uffici)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire le somme di cui all'articolo 1 secondo criteri oggettivi individuati con provvedimento del Direttore e le risorse destinate alla più

efficiente utilizzazione del personale ispettivo possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

2. L'Ispettorato può destinare una quota parte delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, fino ad un massimo del 10% del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza, del buon andamento degli Uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Articolo 3

(Definizione delle misure di incentivazione al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il riconoscimento di specifiche indennità a favore di chi svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con l'utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 nonché a chi esercita le relative funzioni di coordinamento sul territorio.

Roma, - 6 DIC 2024

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Marina Elvira Calderone

